

P.U. RG. 1/2023 -



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale, in persona dei magistrati

Dott. Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Patrizia Fantin	Giudice rel.
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice

sentito il relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI AMMISSIONE EX ART. 47 CCII

Visto il Ricorso per Concordato preventivo proposto

da

Premesso che

- la Ricorrente¹ ha depositato davanti a questo Tribunale, in data 8.06.2023, un ricorso con allegata determina ex art. 120 bis CCII per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 44 CCI, con riserva di successivo deposito della Proposta, del Piano o degli accordi,
- il Tribunale, con decreto del 12.06.2023, ha concesso termine di 60 giorni per il deposito della Proposta e del Piano e della documentazione a corredo; termine prorogato di ulteriori 60 giorni con decreto del 8.08.2023, stante la mancata pendenza di domande di liquidazione giudiziale;
- con successivo decreto dell'11.08.2023 il Tribunale, provvedendo sull'istanza ex art. 100 CCII ed

¹



acquisito il parere del commissario provvisorio dott. _____ ha autorizzato la Ricorrente al pagamento, alle scadenze convenute, delle rate del mutuo stipulato con il creditore BCC di Barlassina per tutta la durata della procedura concordataria;

- con provvedimento del giudice delegato del 5.10.2023 è stata riconosciuta la sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- in data 5.10.2023 la Ricorrente ha depositato la domanda completa con il Piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, CCII;
- in data 26.10.2023 il Collegio, visto il parere del pre Commissario, ha prorogato di ulteriori quattro mesi le misure protettive ed in data 23.02.2024 ha concesso la proroga per l'ulteriore periodo massimo previsto dalla legge;
- a seguito di richieste di integrazioni e modifiche, avendo il Tribunale rilevato alcune criticità nella Proposta, nel Piano e nell'Attestazione (v. Decreti del 29.11.2023 e del 1.03.2024 e ordinanza del 10.01.2023 pronunciata all'udienza di convocazione della Ricorrente), la società ha da ultimo depositato in data 25.03.2024 "RICORSO PER CONCORDATO PREVENTIVO EX ARTT. 40 CCII CONTENENTE INTEGRAZIONI A PIANO E PROPOSTA DI CONCORDATO AI SENSI DEGLI ARTT. 84 E SS CCII", recependo le indicazioni e richieste del Tribunale.

Rilevato che

- competente all'esame della Domanda è il Tribunale adito, avendo la ricorrente la sede legale in _____ ;
- la società non ha presentato in precedenza analoga domanda di regolamentazione della crisi.
- dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che
 - i. la Ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale, in quanto presenta i requisiti di cui all'art. 121 CCII considerato che dall'ultimo bilancio depositato al 31.12.2021 risulta superare tutte le soglie ed infatti presenta un attivo pari ad € 17.084.518,00 ed un passivo 12.606.787,00 e ricavi per € 11.544.305,00;
 - ii. si trova in una situazione di crisi, se non insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa debitrice;
 - iii. ha prodotto la documentazione di rito di cui all'art. 39 CCII la quale fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale (artt.104 e 105 CCII);
 - iv. l'attestazione ex art. 87 comma III CCII e successive integrazioni;
- ai sensi dell'art. 47, comma I, lett. b) CCII il Tribunale deve verificare – trattandosi di concordato in continuità aziendale – la ritualità della Proposta e se il Piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, dovendosi osservare al riguardo che - pur tenendo conto che il Codice della Crisi sembra concentrare le verifiche nella fase di omologazione (v. art. 112 CCI) - non può tuttavia trascurarsi che, già in fase di apertura, appare opportuno compiere gli accertamenti necessari in punto condizioni di legittimità della proposta, controllando il rispetto dell'ordine delle prelazioni, delle norme relative alla formazione delle classi, l'assicurazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante, al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in continuità in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso. Pertanto, sebbene il giudizio si arresti alla ritualità della proposta, da intendersi come controllo di mera



legittimità e ciò perché, in aderenza alle prescrizioni della Direttiva 2019/1023, il legislatore ha voluto privilegiare le proposte di concordato che, almeno in astratto, conservano il valore dell'impresa, tuttavia, al fine di evitare l'apertura di procedimenti che appaiono sin da subito irrealizzabili, sebbene non si faccia luogo ad un giudizio di fattibilità del Piano, la domanda deve ritenersi inammissibile se il Piano sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

Più precisamente, il Tribunale deve valutare che, qualora l'impresa sia in crisi, il Piano consenta di evitare l'insolvenza e al contempo di superare la crisi; se l'impresa già si trova in situazione di insolvenza il Piano deve essere in grado di rimuoverla.

I due pilastri del concordato devono pertanto, da subito, rivelarsi non irrealizzabili;

- la Ricorrente ha indicato quali ragioni del sopravvenuto stato di crisi principalmente: la diffusione dell'epidemia di Covid 19, in particolare la seconda ondata, che ha comportato la sostanziale riduzione delle vendite *essendo il comparto alimentare un insieme di realtà eterogenee, i diversi mercati di consumo hanno subito gli effetti della pandemia in maniera molto differenziata. Infatti, la grande distribuzione e il commercio di vicinato hanno mantenuto i loro livelli di consumo: nello specifico, i preconfezionati hanno visto un sensibile incremento; mentre, i consumi del reparto ristorazione e mense aziendali hanno visto un drastico tracollo della domanda. Inoltre, la società non ha potuto beneficiare delle misure di sostegno e contributi a fondo perduto erogati per contenere gli effetti negativi della pandemia da Covid 19, in quanto non previste per il settore di riferimento*; i fattori legati al costo dei trasporti delle materie prime e all'incremento dei costi dei materiali da imballaggio; la crisi energetica del 2022, a causa del conflitto Russia/Ucraina con sensibile incremento dei costi energetici ed ha allegato che, nonostante nel corso dell'estate e autunno del 2022 l'organo amministrativo avesse tentato di implementare un progetto di ristrutturazione industriale che le consentisse di ristabilire un equilibrio patrimoniale e finanziario², ciononostante, la società non è più riuscita a far fronte agli impegni assunti, evidenziando un cash flow negativo sia nel breve che nel medio periodo;

- dalla rappresentazione contenuta nel ricorso emerge che la ricorrente ha formulato una Proposta di concordato preventivo che prevede:

a) la continuità diretta dell'attività di impresa *ex artt. 84, co. 2°, 6° nonché 87 lett. f) CCII nell'attuale regime ordinario con acquisizione indiretta dell'attivo concordatario, attraverso operazioni straordinarie sul capitale sociale;*

b) l'aumento di capitale, essendo ad oggi completamente perduto, con un versamento di € 600,000,00 da parte della società SRL³ destinato a copertura delle perdite pregresse e la differenza imputata a capitale (doc. 10 - Impegno alla ricapitalizzazione di _____), oltre ad un ulteriore finanziamento di € 400.000,00, in misura tale da consentire l'integrale adempimento

razionalizzando i processi produttivi con particolare attenzione ai costi di produzione; con apporto da parte dei soci di liquidità con versamenti per circa Euro 500.000,00

³ La su indicata società oltre ad aver sottoscritto impegno irrevocabile alla capitalizzazione di cui al citato doc. 10, ha anche provveduto ad incrementare la somma corrisposta a titolo di garanzia di ulteriori € 150.000,00 (cfr. doc. 11 allegato a Proposta e Piano depositati il 25.03.2024), e quindi per un importo di € 300.000,00 già versato nella casse della procedura a garanzia della serietà dell'impegno assunto



dell'onere concordatario, il tutto subordinatamente all'omologa, sempre da parte della suddetta società, la quale *“si è altresì impegnata ad “assumere” indirettamente l'adempimento dell'onere concordatario, attraverso l'acquisizione delle quote di partecipazione per il tramite dell'aumento di capitale e l'erogazione di finanziamenti”* nonché ad adottare ogni opportuna cautela e assumere le iniziative necessarie per mettere in sicurezza il capitale circolante della società (v. *“Impegno irrevocabile ad intervenire finanziariamente a sostegno dei flussi di liquidità della società “*

S.r.l. all'esito dell'omologazione del concordato preventivo dalla stessa richiesto e condizionatamente ad essa” sottoscritto dal legale rappresentante della società; S.r.l. sub doc. 25);

c) la dismissione/vendita di due immobili ritenuti non più funzionali a detta continuità

d) la vendita delle rimanenze di magazzino; l'incasso dei crediti nonché i proventi derivanti dalla continuità aziendale

- la durata del Piano è indicata complessivamente in 5 anni dalla omologa.

Proposta, Piano e classi

La Proposta ed il Piano da ultimo depositati, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate - così come la Relazione dell'attestatore dott. e le successive integrazioni - deve ritenersi abbiano superato le criticità evidenziate dal Tribunale e dal Commissario giudiziale, attese anche le considerazioni svolte da quest'ultimo nell'ultimo parere depositato il 3.04.2024, salve naturalmente le ulteriori verifiche e approfondimenti rimessi all'organo commissariale in sede di redazione della relazione particolareggiata - prevedono in sintesi

l'integrale pagamento:

(i) delle spese di giustizia e di tutti i creditori ex art. 2755 e 2770 c.c. nonché prededucibili legalmente sorti nella procedura e relativi alla gestione del patrimonio e la continuazione dell'esercizio dell'impresa ex art. 46, co. 4, CCII;

(ii) di tutti i creditori prededuttivi nel limite del 75% per prestazioni professionali strumentali all'accesso alla procedura, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6 co. 1, lett. c, CCII;

(iii) di tutti i creditori ex art. 2751-bis n. 1 c.c., con cui è cessato il rapporto di lavoro dipendente o con riferimento alle ultime retribuzioni (e altri emolumenti e/o ratei) non corrisposte;

(iv) dei creditori ex art. 2751-bis n. 3 c.c. con riferimento alle provvigioni ancora non corrisposte, relative al periodo anteriore al 31 maggio 2023, al lordo dell'iva oltre all'indennità maturata e non corrisposta per i soli rapporti di mandato già cessati alla medesima data;

Trattasi di creditori integralmente capienti sul valore di liquidazione e alla stregua dei principi di cui alla Absolute Priority Rule (nel prosieguo anche “APR”), per cui è previsto il completo pagamento nel termine di moratoria di cui agli artt. 86 e 109, comma 5, CCII, ovvero entro 30 giorni dall'omologazione, per i creditori (i), (ii), (iii); entro 180 giorni dall'omologazione, per i creditori (iv) (categoria di Creditori non interessati e non votanti).

È previsto il pagamento degli interessi per i creditori “prededuttivi” e i privilegiati generali, nella misura spettante per legge o per contratto.

La suddivisione dei restanti creditori in diciassette classi; trattasi di creditori interessati ex art. 87 comma 1 lett. l) e m), ammessi al voto e soddisfatti alla stregua dell'APR e RPR, di cui le prime otto interamente capienti alla stregua dei principi dell'APR e interamente incapienti le restanti, come riepilogate dal Commissario provvisorio nell'ultimo parere depositato che qui si riportano:



“• Classe I - Creditori ex art. 2751-bis n. 1 c.c. che proseguiranno il rapporto di lavoro dipendente, con riferimento al TFR (ed altri ratei), seppur inesigibile, maturato prima dell’accesso al concordato con riserva per complessivi € 907.536.

• Classe II - Creditori ex art. 2751-bis n. 2 c.c. (compensi professionali, ivi inclusa la quota “degradata” – rispetto alla prededuzione - a privilegio dei professionisti “funzionali”) per € 170.154,34.

• Classe III – Creditori ex art. 2751-bis n. 3 c.c. (agenti per quanto dovuto per l’ultimo anno di prestazione ivi inclusa l’estensione del privilegio generale sull’iva di rivalsa e per le indennità conseguenti alla cessazione del rapporto di agenzia) per € 196.421,88.

• Classe IV - Creditori ex art. 2751-bis n. 5 c.c. (artigiani e cooperative) per complessivi € 233.722,52, con esclusione dell’iva di rivalsa ex art. 2758, co. 2, c.c., per l’attestata incapienza.

• Classe V - Creditore ipotecario, per l’importo complessivo di € 1.234.412,47, con gravame iscritto sull’immobile ove è allocato lo stabilimento produttivo.

• Classe VI - Creditore ipotecario per l’importo complessivo di € 511.195, con gravame iscritto sull’immobile sito in

sub 1 e sub 2 oggetto di vendita competitiva successivamente all’omologa del concordato.

• Classe VII - Creditori INPS ed Enasarco soddisfatti alla stregua dell’iter procedimentale di cui all’art. 88 CCII (per contributi previdenziali privilegiati ex artt. 2753 c.c. – INPS ed Enasarco) ai quali viene assicurato un soddisfacimento integrale in denaro per complessivi € 150.377,00.

• Classe VIII - Creditori Erariali per tributi Irpef, IVA, Ires ed altro ex art. 2752 co. 1 e 2 e 2758 co. 1 c.c. (Agenzia Entrate) soddisfatti alla stregua dell’iter procedimentale di cui all’art. 88 CCII (composta dai creditori privilegiati Erariali, soddisfatti alla stregua dell’iter procedimentale di cui all’art. 88 CCII per tributi Irpef, IVA, Ires ed altro ex art. 2752 co. 1 e 2 e 2758 co. 1 c.c. (Agenzia Entrate), capienti ex art. 2776 c.c. sul patrimonio immobiliare), “*ai quali viene assicurato un soddisfacimento integrale per euro 310.091,00 (importo al netto delle compensazioni con i crediti R&S e Industria 4.0)*” (cfr. pg.7 integrazione Attestazione del 25.03.2024).

• Classe IX - Creditori INPS, INAIL ed Enasarco soddisfatti alla stregua dell’iter procedimentale di cui all’art. 88 CCII privilegiati ex artt. 2754 c.c., ma esclusi dal sussidiario immobiliare ex art. 2776 c.c., ai quali viene assicurato, a fronte d’un credito di € 47.707,00 un soddisfacimento in percentuale pari al 20,50% per complessivi € 9.780,00.

• Classe X - Creditori per tributi locali privilegiati ex art. 2752, ult. comma, c.c., integralmente incapienti sia sulla componente mobiliare che immobiliare, ai quali viene riservato un soddisfacimento in denaro pari al 20% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 63.007,00 soddisfatto per € 12.601,00).

• Classe XI - Creditori chirografari ab origine Previdenziali per sanzioni, per € 15.185,00 ai quali viene riservato un soddisfacimento alla stregua dell’iter procedimentale di cui all’art. 88 CCII in denaro pari al 19% del credito complessivamente vantato, ossia per € 2.885,00.

• Classe XII - Creditori chirografari “sottosoglia”, ovvero sia le imprese minori ex art. 2, lett. d), CCII, ivi inclusa la rispettiva iva di rivalsa, ai quali viene riservato un soddisfacimento in denaro pari al 15% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 16.796,00) e soddisfatto per € 2.519,00.

• Classe XIII - Fornitori chirografari e rispettivi nonché altri crediti degradati per l’incapienza del privilegio iva di rivalsa ex art. 2758, co. 2, c.c. ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro



pari al 15% del credito complessivamente vantato pari ad € 2.817.054,00 e, quindi, per € 422.558,00.

- Classe XIV - Creditori chirografari bancari assistiti da garanzia statale (composta da creditori chirografari bancari per finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), della L. 662/1996 e all'art. 1 co. 1 del D.L. 23/2020 (implementato con il D.L. "Sostegni" 73/2021), pari ad € 2.920.523,30 (di cui la quota garantita è pari ad € 2.319.619,00). In relazione agli stessi va tenuto conto che ad oggi non ha ancora provveduto all'escussione della garanzia e alla surroga. Per i creditori sopra indicati si prevede il relativo pagamento al 13%, così per € 379.668,00).

- Classe XV - Creditori chirografari bancari non garantiti da garanzie di terzi per complessivi Euro 2.131.157,00 ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 13% e quindi pari ad Euro 277.050,00.

- Classe XVI – Creditori bancari chirografari garantiti da fideiussione rilasciata dai sigg.ri
ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 11% del credito complessivamente vantato pari ad € 928.886,00 e quindi per € 102.177,00.

- Classe XVII - Soci,

ai sensi dell'art. 120-ter, co. 2 CCII, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, ai quali, a fronte della limitazione del loro diritto di opzione, non viene riconosciuto alcun pagamento sul valore nominale della loro quota, per € 14.719,00".

I criteri con cui il debitore ha provveduto alla suddivisione delle classi (anche a seguito di rilievi del Tribunale e del Commissario provvisorio) appaiono corretti, in quanto vengono indicate le parti interessate dal Piano da quelle non interessate - in considerazione di quanto previsto dall'art. 109 comma 5 CCII e vista anche la modifica operata con riguardo al creditore (vedi altresì pgg. 61-72 Integrazione depositata il 25.03.2024) - e rispettano inoltre i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici; criteri che non sono stati modificati dal Codice della Crisi dell'Insolvenza rispetto a quelli indicati dalla Legge Fallimentare e neppure definiti, sicché il controllo, non di merito, né sostitutivo, della corretta formazione delle stesse va condotto, sul solco delle direttrici tracciate dalla Corte di Cassazione con sentenza del 16 aprile 2018 n. 9378 nel vigore della Legge Fallimentare.

Trattandosi di un concordato in continuità, reputa il Collegio che sia anche osservata la previsione di cui all'art. 84 comma 6 CCII, dovendo il valore di liquidazione essere distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione mentre per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

Valore di liquidazione

Il valore di liquidazione viene in rilievo ai fini dell'art. 84 comma 4 CCII nel caso in cui – come in quello in esame - si preveda di non riuscire a pagare integralmente i creditori privilegiati. La norma, a tal fine, impone di pagare i creditori privilegiati in misura non inferiore a quella che potrebbero ottenere nell'alternativa liquidatoria. Il valore di liquidazione viene inoltre in rilievo – nel caso di concordato in continuità aziendale – per distribuire l'eccedenza del valore medesimo secondo la RPR (art. 84, VI comma, CCII).

Il Codice della Crisi non specifica come individuare il valore di liquidazione. Questo Collegio ritiene



plausibile che il parametro di riferimento sia quello dell'attivo, comprensivo di tutti i beni, diritti ed azioni (incluse azioni di responsabilità e revocatorie⁴) che si potrebbe avere in caso di liquidazione giudiziale (cfr. Tribunale Roma, 24.10.2023) da aprirsi il giorno stesso di presentazione della domanda di concordato.

Per individuare l'attivo astrattamente distribuibile ai creditori, dovrà tenersi conto di tutte le passività predette, quantomeno quelle di sicura maturazione in sede di liquidazione giudiziale.

La Ricorrente ha così ricostruito l'attivo nell'ipotesi liquidatoria

	Massa immob	Massa mob
Lotto 1	199.562,50	
Lotto 2	2.447.100,00	
Lotto 3	747.168,75	
Lotto 4	126.607,50	
Attrezzature		285.000,00
Magazzino		332.891,70
Clienti		1.949.973,00
Sval crediti		-682.490,55
	3.520.458,75	1.885.374,15
	65,12%	34,88%

ed ha indicato in € 141.440,00 le Spese di giustizia e in € 343.944,56 le Spese prededucibili.

Va osservato che l'importo di € 600.000,00 a servizio dell'aumento del capitale sociale non è stato incluso nel valore di liquidazione tuttavia, a seguito dei rilievi effettuati dal Tribunale (v. decreto del 1.03.2024), risulta correttamente distribuito secondo le regole dell'APR (v. infra)

Attivo disponibile

nella nuova ipotesi concordataria l'attivo a servizio del piano ammonta ad € 5.951.115,00 così composto

Lotto 1	0
Lotto 2	0
Lotto 3	747.169
Lotto 4	126.608
Attrezz.	85.000
Magazzino	854.856
Clienti	1.949.973
Sval crediti	-682.491
Finanza Esterna	1.000.000
Flussi	1.870.000
Totale attivo	5.951.115

Con un surplus di € 545.282,00 rispetto all'ipotesi liquidatoria.

A seguito delle modifiche apportate la distribuzione delle somme, sulla scorta dei principi dell'APR e del RPR, come riportata dall'attestatore nell'integrazione del 25.03.2024 è la seguente

Descrizione	Importo	%	Onere concordataria	APR	RPR	Attivo concordataria					
						Ancap	Crediti	Magazzino	Domiciliati	Finanziamento	Flussi
Spese procedura	141.440	100%	141.440	141.440		141.440					
Componenti pre-deducibili	327.566	100%	327.566	327.566		327.566					
Personale dipendente scaduto	546.697	100%	546.697	546.697		130.094	15.708			400.000	
Accenti cessati	83.373	100%	83.373	83.373			83.373				
poterario	562.315	100%	562.315	562.315				562.315			
Debiti TB	124.532	100%	124.532	124.532			124.532				
Professionisti	187.170	100%	187.170	187.170			187.170				
Agenti	152.918	100%	152.918	152.918			152.918				
Attività a connettive	257.095	100%	257.095	257.095			257.095				
Inps Enasarco 2776	958.637	100%	958.637	958.637				194.667	396.462		367.508
Agenzia Entrate debita 2776	352.729	100%	352.729	352.729				279.397	73.332		
F do rischi privilegiati	311.323	100%	311.323	311.323					311.323		
Inps Inail Enasarco 2754	47.707	20,50%	9.789	1.470	8.310				1.470		8.310
Finanza Locale	63.007	20%	12.601	1.942	10.659				1.942		10.659
Chirografari ab origine previdenziali	15.185	19%	2.885	468	2.417				468		2.417
Imprese minori	16.796	15%	2.519	518	2.001				518		2.001
Chirografari ab origine previdenziali	2.817.054	15%	422.558	86.819	335.739				86.819		335.739
Fondo rischi senese	383.217	100%	383.217	383.217							383.217
Chirografari garantiti da MCC	2.920.523	13%	379.668	90.908	288.660				90.908		288.660
Fondo MCC	185.569	100%	185.569	185.569							185.569
Chiro bancari	2.131.157	13%	277.059	65.681	211.369				65.681		211.369
Chiro bancari con solo garanzia soci	928.886	11%	107.177	28.628	73.549				28.628		73.549
Totale	15.682.191		5.951.115	4.148.624	1.502.490	600.000	1.267.483	854.856	958.777	400.000	1.869.998

Ne deriva che tutte le risorse costituenti l'attivo concordatario (e quindi anche quelle nella prospettazione della ricorrente eccedenti il valore di liquidazione), vengono distribuite nel rispetto della regola della priorità assoluta, ad eccezione dei soli flussi della continuità.

⁴ Nel caso di specie l'Attestatore, a seguito di espressa richiesta da parte del tribunale di motivazione sul punto ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori (cfr. pgg. 12 e segg. Relazione integrativa del 25.03.2024)



Con riguardo ai creditori bancari garantiti da MCC, considerato, da un lato, che allo stato i primi non hanno escusso la garanzia e conseguentemente non vi è stata ancora surroga da parte di _____ e, pertanto, l'importo è stato appostato al chirografo e, dall'altro, che MCC, quale creditore prelatizio, non ha collocazione sussidiaria sugli immobili e può rivalersi solamente sulla massa mobiliare, e che il credito, per incapienza, sarebbe degradato al chirografo, il fondo appostato per il caso di surroga/rivalsa, anche totale, appare pertanto congruo, prevedendo un soddisfo del 21%⁵ atteso che MCC si collocherebbe, in caso di surroga, solo prima dei creditori INPS, INAIL ed Enasarco soddisfatti alla stregua dell'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCII privilegiati ex artt. 2754 c.c., ma esclusi dalla collocazione sussidiaria immobiliare ex art. 2776 c.c., ai quali viene assicurato, a fronte d'un credito di € 47.707,00 un soddisfacimento in percentuale pari al 20,50% per complessivi € 9.780,00.

*

Descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta (art. 87 comma 1 lett e) CCII)

Quanto ai tempi e alle modalità di adempimento della Proposta la Ricorrente ha indicato che i pagamenti saranno effettuati in denaro o attraverso altre modalità estintive dell'obbligazione concordataria nel rispetto dei seguenti termini:

“I pagamenti avverranno, con decorrenza dalla sentenza di omologa (di seguito anche “dies a quo”), in conseguenza degli effetti esdebitativi (art. 117 CCII) che vengono a determinarsi con la chiusura della fase procedimentale-concorsuale (art. 113 CCII), momento in cui la società concordataria recupererà un proprio “nuovo” equilibrio patrimoniale e finanziario, provvedendo all'adempimento delle obbligazioni “concordatarie”, non più sulla base della loro originaria graduazione, ma secondo la loro fisiologica esigibilità” e nello specifico:

- (i) Per le spese di giustizia e i crediti ex art. 2755 e 2770 c.c., il pagamento del 20% avverrà entro e non oltre gg. 15 dal decreto di ammissione; il pagamento e/o accantonamento del saldo entro e non oltre 30 giorni dal dies a quo;
- (ii) per tutti i creditori prededuttivi “funzionali” ex art. 6 CCII, il pagamento dell'importo pari al 75%, al netto degli acconti ricevuti, avverrà entro e non oltre 30 giorni dal dies a quo;
- (iii) per tutti i creditori prededuttivi “occasionalni” ex artt. 46, co. 4, e 98 CCII, il pagamento, purché non contestato ex art. 222, co. 3, CCII, avverrà alla relativa esigibilità nelle more della procedura;
- (iv) i crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. verranno estinti entro e non oltre il termine di 30 giorni dal dies a quo, esclusivamente in relazione alle retribuzioni non corrisposte anteriormente al deposito del concordato con riserva (maggio 2023);
- (v) gli omogenei crediti prelatizi relativi al TFR esigibile verranno integralmente pagati, entro e non oltre il termine di 30 giorni dal dies a quo, esclusivamente laddove dovesse intervenire o è già intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro.
- (vi) Per gli altri crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. nei confronti dei dipendenti con cui

⁵ in ipotesi di totale escussione: 2.920.523,00 x 80% credito garantito = 2.336.418,00; surroga per un totale di € 2.336.418, soddisfo 21% = 489.303,00 (303.734,00 derivanti dalla liberazione delle risorse appostate per i Creditori chirografari bancari + 185.569,00 fondo appostato).



proseguirà il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, il TFR inesigibile in conseguenza della pendenza del rapporto di lavoro verrà corrisposto nel medesimo termine, esclusivamente al verificarsi della sua interruzione, quale evento condizionante;

(vii) i crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 3 c.c. verranno pagati entro e non oltre il termine di sei mesi dal dies a quo, esclusivamente in relazione alle provvigioni e alle indennità relative alle cessazioni dei rapporti di agenzia già maturate alla data del 6 giugno 2023.

(viii) Per gli altri crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 3 c.c. nei confronti degli agenti con cui proseguirà il rapporto di agenzia senza soluzione di continuità, le indennità di cessazione del mandato, non ancora esigibili in conseguenza, appunto, della pendenza del rapporto, verranno corrisposte esclusivamente al verificarsi della sua interruzione, quale evento condizionante;

(ix) il credito _____, per l'importo di € 511.194,78, oltre interessi, relativo al mutuo garantito da ipoteca di primo grado iscritta sull'immobile viene pagato integralmente all'esito delle procedure competitive di cui all'art. 91 CCII;

(x) i crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 2 e 5 c.c. verranno estinti entro e non oltre dodici mesi dal dies a quo e, comunque, oltre il termine di moratoria di cui agli art. 86/109 co. 5 CCII;

(xi) il creditore ipotecario _____, in relazione al mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'immobile produttivo, per il saldo residuo di € 1.234.412,47 (alla data dell'apertura del concorso), verrà integralmente soddisfatto attraverso il rimborso delle rate secondo l'attuale piano di ammortamento;

(xii) i Creditori INPS ed Enasarco vengono integralmente soddisfatti con il pagamento in denaro per complessivi € 150.377,00, in quattro ratei semestrali posticipati, di pari importo e proporzionalmente al credito, decorrenti dalla scadenza del dodicesimo mese dal dies a quo.

(xiii) i Creditori Erariali per tributi Irpef, IVA, Ires ed altro ex art. 2752 co. 1 e 2 e 2758 co. 1 c.c. (Agenzia Entrate) vengono soddisfatti integralmente per € 610.205,00 nettato dalla compensazione con il credito di _____ di € 139.791,00 a titolo di credito d'imposta R&S ed € 151.323,00 a titolo di credito d'imposta Investimenti Industria 4.0, così per un saldo di € 310.091,00 mediante pagamento in denaro in sei ratei semestrali posticipati, di pari importo e proporzionalmente al credito, decorrenti dalla scadenza del dodicesimo mese dal dies a quo.

(xiv) i Creditori INPS, INAIL ed Enasarco privilegiati ex artt. 2754 c.c., ma esclusi dal sussidiario immobiliare ex art. 2776 c.c., a fronte d'un credito di € 47.707,00 vengono pagati con una somma in percentuale pari al 20,50% per complessivi € 9.780,00, in otto ratei semestrali posticipati, di pari importo e proporzionalmente al credito, decorrenti dalla scadenza del dodicesimo mese dal dies a quo.

(xv) i Creditori per tributi locali privilegiati ex art. 2752, ult. comma, c.c., integralmente incapienti sia sulla componente mobiliare che immobiliare, vengono soddisfatti con il pagamento d'una percentuale pari al 20% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 63.007,00 soddisfatto per € 12.601,00), in otto ratei semestrali posticipati, di pari importo e proporzionalmente al credito, decorrenti dalla scadenza del dodicesimo mese dal dies a quo.

(xvi) i Creditori chirografari ab origine Previdenziali per sanzioni, per € 15.185,00 vengono pagati con una somma in percentuale pari al 19% del credito complessivamente vantato, ossia per € 2.885,00, in otto ratei semestrali posticipati, di pari importo e proporzionalmente al credito, decorrenti dalla scadenza del dodicesimo mese dal dies a quo.



Le iniziative in caso di scostamento ex lett. i) comma 1 art. 87 CCII

A seguito delle integrazioni richieste sul punto dal Tribunale, l'attestatore ha così precisato

“le concrete iniziative che verranno intraprese qualora i flussi non dovessero essere coerenti con le previsioni e si palesasse quindi un sensibile discostamento dal piano vengono di seguito riportate. Anzitutto, si premette che le concrete iniziative dipenderanno dalle cause per le quali si rilevano dei significativi scostamenti in termini di flussi. In tutti i casi, se la capienza finanziaria generata dal working capital ossia dall'operatività aziendale non dovesse essere sufficiente a generare i flussi richiesti dal Piano si renderà necessario un maggiore apporto di capitale – a titolo di capitale sociale, ovvero di finanziamento – da parte dell'investitore, in ordine alla cui solvibilità lo scrivente ha già effettuato le dovute verifiche. Come ben si comprenderà, in aggiunta all'apporto di finanzia aggiuntiva si rendono necessarie ulteriori azioni volte a mettere in sicurezza il capitale circolante della società al fine di renderlo coerente con la struttura aziendale e con il fabbisogno di risorse finanziarie. In particolare: 1) posticipare alcuni investimenti destinando i flussi prodotti alla massa dei creditori; 2) ridurre ulteriormente la produzione e/o la vendita delle referenze meno remunerative riducendo la produzione e acquistando le stesse da fornitori esterni.

Quanto sopra, ad avviso di chi scrive, consente di ulteriormente qualificare come fattibile l'action plan proposto dalla società, sempre nella considerazione che comunque un elemento di ulteriore prudenza che caratterizza il piano è rappresentato dall'entità del fondo rischi, al quale sarebbe comunque possibile attingere in caso di scostamento dei flussi.”

La Relazione del professionista indipendente (art. 87 comma 3 CCII)

A seguito dell'aggiornamento/integrazione della Proposta e del Piano da parte delle società, il dott. professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lett. o) CCII, ha rinnovato *“le attestazioni ex art. 87 terzo comma, 84 quinto comma e 88 primo e secondo comma CCII già prodotte con la propria relazione del 5 ottobre 2023, integrata in data 19 dicembre 2023 e 30 gennaio 2024.”*

Il professionista ha quindi attestato, ex artt. 87 CCII la veridicità dei dati aziendali; la fattibilità del Piano *“in termini di ragionevole attuabilità delle previsioni in esso contenute”*; che il Piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa ed a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non peggiore a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale; ha inoltre attestato che i creditori muniti di privilegio, ivi compreso il privilegio per Iva di rivalsa ed il privilegio spettante in ragione della Legge Sabatini, vengono soddisfatti anche non integralmente, ma comunque in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali;

Infine, ha proceduto all'attestazione ai sensi dell'art. 88 commi 1 e 2 CCI riguardo alla soddisfazione dei crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e dagli enti previdenziali che il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la relativa causa di prelazione

La Relazione, a seguito delle integrazioni effettuate, appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'iter logico-argomentativo seguito dal professionista ed esposto nell'attestazione, suffragato dai documenti allegati.



Offerte concorrenti (art. 91 CCII)

Non trova applicazione, nel caso di specie, la disciplina delle offerte concorrenti di cui all'art. 91 CCII (che sostanzialmente non diverge da quanto previsto prima dall'art. 163 bis LF) e ciò in ragione del fatto che tale norma, da un punto di vista soggettivo, identifica il "soggetto passivo" nella società in concordato preventivo (e non anche nei soci interessati all'operazione societaria di aumento di capitale) e, da un punto di vista oggettivo, circoscrive l'applicazione al trasferimento "dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni" a cui non sono ascrivibili le partecipazioni dei soci in quanto di titolarità dei soci e non della società (così condivisibilmente Corte Appello Venezia 19.11.2021).

*

Ritenuta - alla luce di quanto precede e visto il parere favorevole espresso dal Commissario giudiziale il quale ha evidenziato che *"dalla situazione economica prodotta a Febbraio 2024 (sempre allegata al piano) invece appaiono rispettati e, in parte, migliorati gli importi previsti dal business plan (All. 5 proiezione 2024)"* - la ritualità della Proposta concordataria ed il correlativo Piano depositati dalla debitrice come integrati e riassunti con atto depositato in data 25.03.2024;

ritenuto, altresì, che il Piano e i documenti prodotti, assieme ai documenti integrativi e ai chiarimenti resi, consentono ai creditori la formazione di un consenso informato sulla convenienza della Proposta, anche in confronto all'alternativa della liquidazione giudiziale e quindi di valutarne la convenienza economica del concordato.

Esclusa, pertanto, la manifesta inettitudine del Piano prospettato - in considerazione anche dell'impegno assunto dalla società Srl e dell'entità dei fondi rischi appostati - può essere dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo richiesta dalla debitrice.

Nulla va disposto con riguardo alla richiesta di proroga delle misure protettive in quanto le stesse sono già state prorogate con decreto del 23.02.2024 per il tempo massimo di dodici mesi previsto dall'art. 8 CCII, fermo in ogni caso il disposto dell'art. 55, commi 3, ultimo periodo, e 5 CCII.

*

P.Q.M.

visti gli artt. 47 e 84 e ss. CCII;

DICHIARA APERTA la procedura di concordato preventivo nei confronti di

S.R.L.

quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma I

Reg. UE 848/2015;

- 1) **NOMINA** giudice delegato la dott.ssa Patrizia Fantin;
- 2) **CONFERMA** Commissario Giudiziale il dott
- 3) **DETERMINA** in € 60.000,00 la somma ulteriore a copertura parziale delle spese di procedura da versarsi nel termine di quindici giorni sul conto corrente bancario intestato alla procedura;
- 4) **STABILISCE**, tenuto conto del numero dei creditori e dell'entità del passivo, il giorno 30.09.2024 ed il giorno 14.10.2024 quali date rispettivamente iniziali e finali per l'espressione del voto dei creditori da far pervenire mediante posta elettronica certificata al Commissario Giudiziale;
- 5) **STABILISCE** ai sensi dell'art. 94, comma 4 CCII, il limite di € 10.000 per il quale non è dovuta l'autorizzazione ai sensi del comma 2 ai fini del perfezionamento dell'atto, fatta salva l'informativa al Commissario giudiziale



5) **CONFERMA** l'obbligo del debitore di presentare il giorno 10 di ogni mese, un rendiconto delle entrate e delle uscite, nonché una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

6) **DISPONE** che il Commissario Giudiziale provveda:

I. agli adempimenti di cui agli artt. 103 e 104 CCII, procedendo alle comunicazioni di cui all'art. 104, comma 2, CCII ed agli avvertimenti ivi previsti entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento; tra gli avvisi che l'organo commissariale è tenuto a dare ai creditori andrà inserito anche l'avvertimento che il voto tramite rappresentante sarà ritenuto valido solo se la relativa procura sia trasmessa contestualmente all'espressione di voto;

II. a quanto prescritto dall'art. 105 comma 1, 2 e 3 CCII e, quindi, a depositare nel fascicolo telematico la relazione particolareggiata almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori, copia della relazione è trasmessa al Pubblico Ministero;

III. a illustrare almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, ai sensi dell'art. 107 comma 3 CCII, la sua relazione e la proposta definitiva nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 5 CCII, le eventuali informazioni aggiuntive o sopravvenute (es. andamento della continuità e rispetto degli assunti del piano) che i creditori devono conoscere ai fini del voto, con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli interessati e da depositare nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione dovrà essere allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

IV. ad avvisare i creditori – con la comunicazione di cui all'art. 104, comma 2 - che, ai sensi dell'art. 107 comma 4, CCII almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso e i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni sui crediti da ammettersi al voto a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, fornendo al giudice gli opportuni chiarimenti;

V. a comunicare *ex art.* 107, comma 5, CCII ai creditori, al debitore ed agli altri interessati le osservazioni e contestazioni pervenute, informando il giudice delegato con nota alla quale allegare le osservazioni medesime e un proprio succinto parere sulle osservazioni e contestazioni, eventualmente depositando l'elenco modificato dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

VI. a depositare *ex art.* 107, comma 6, CCII la Relazione definitiva nel fascicolo telematico e comunicarla ai creditori, al debitore e agli interessati almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;

VII. a redigere, all'esito della votazione, ai sensi dell'art. 110 CCII apposita relazione in cui siano inseriti: i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; i creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti. La relazione deve essere depositata nel fascicolo telematico il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto;



VIII. a depositare entro 10 giorni dall'esito delle votazioni la segnalazione se il debitore abbia chiesto, all'esito del voto, l'omologa ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII.

MANDA alla Cancelleria per la pubblicazione del presente Decreto con le modalità previste dall'art. 45 CCII.

Si comunichi a parte ricorrente, al Commissario Giudiziale e al Pubblico Ministero.

Monza, così deciso nella camera di consiglio del 11/04/2024

Il Giudice est.

Patrizia Fantin

Il Presidente

Caterina Giovanetti

